

Un jolly per le Pmi in crisi

Le modifiche alla composizione negoziata la rendono ora appetibile, soprattutto grazie alla possibilità di stralciare o rateizzare i debiti tributari e previdenziali

Le imprese che si trovano zavorrate nella loro prospettiva di continuità aziendale a causa dell'eccessivo carico fiscale e contributivo hanno ora un alleato in più: la Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc). I tributi e i contributi che il debitore in crisi potrà chiedere di pagare ben oltre il termine di 10 anni o addirittura stralciare anche nella Cnc dipenderanno dal confronto con lo scena-

rio della liquidazione giudiziale (Lg) dell'impresa in crisi. Ovvero, se l'impresa fosse assoggettata a fallimento (ora sostituito dalla Lg), quale sarebbe il grado di soddisfazione che il fisco potrebbe ottenere da parte del curatore, a seguito della monetizzazione del patrimonio del debitore e della ripartizione secondo le regole della par conditio creditorum.

Pollio da pag. 2

Accordi transattivi più vantaggiosi secondo la nuova disciplina contenuta nel decreto Pnrr

Crisi, la composizione negoziata guadagna punti in appetibilità

Almeno in questo primo anno, è stato limitato il numero delle imprese che hanno fatto ricorso alla Cnc e limitato è stato il numero delle composizioni concluse con esito favorevole (11 istanze su 595 totali)

Pagine a cura

DI MARCELLO POLLIO

Le imprese che si trovano zavorrate nella loro prospettiva di continuità aziendale a causa dell'eccessivo carico fiscale e contributivo hanno ora un alleato in più: la Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc), prevista dall'art. 12 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii). Introdotta da oltre un anno, la Cnc ha dato sinora pochi esiti positivi, eppure con le novità appena approvate dal Consiglio dei ministri del 16 febbraio scorso (si veda *ItaliaOggi* del 18 febbraio) sembra destinata a invertire la rotta.

La nuova transazione dei debiti prevista dall'art. 39, comma 2, del decreto legge che si occupa di introdurre disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle po-

litiche di coesione e della politica agricola, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, pur essendo diversa dalla transazione fiscale già conosciuta ex art. 182 ter legge fallimentare (lf), ne è sostanzialmente una copia, poiché prevede la possibilità, per gli imprenditori in difficoltà che fanno ricorso alla composizione negoziata, di potere formulare, nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, co. 5, Ccii, proposte di accordi transattivi con l'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail. Gli accordi saranno condizionati al raggiungimento di un contratto o di un accordo ex art. 23, co. 1, lett. a) e c), Ccii.

L'accordo potrà prevedere il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito e dei relativi accessori, anche se affidato in carico all'agente della riscossione, in misura non inferiore a quanto prevedibile in caso di liquidazione. La proposta di accordo produrrà effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Sino a

oggi la transazione dei debiti erariali e contributivi era esclusivamente possibile se inserita nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 Ccii) o dei concordati preventivi (art. 88 Ccii).

I vantaggi, però, non si fermano qui, perché l'art. 39 del dl Pnrr introduce anche un miglioramento della rateizzazione inserita nell'art. 25 bis Ccii in materia di misure premiali da Cnc, oltre a facilitare l'accesso alla Cnc e permettere ai creditori di non essere penalizzati in materia di recupero dell'Iva impagata dal debitore.

Agevolazioni che aiuteranno l'affermazione della Cnc. Si tratta di modifiche che hanno ricevuto subito l'apprezzamento dei commercialisti il cui presidente, Elbano De Nuccio, ha dichiarato che il dl ha accolto le proposte del Consiglio nazionale per la piena affermazione di uno strumento finora sottoutilizzato.

Un giudizio molto positivo perché sono state oppor-



tunamente inserite misure di favore per il successo delle composizioni negoziate della crisi d'impresa. Si tratta, come ha dichiarato De Nuccio, di disposizioni ragionevoli che intendono supportare effettivamente le imprese italiane nel superamento delle situazioni di crisi e volte alla tutela della continuità aziendale.

I dati della Cnc. Al 10 febbraio i dati diffusi da Unioncamere indicano che la composizione negoziata non ha conosciuto, almeno in questo primo anno, l'utilizzo sperato, perché limitato è stato il numero delle imprese che hanno fatto accesso allo strumento e limitato è stato il numero delle composizioni concluse con esito favorevole (11 istanze su 595 totali presentate).

Una delle ragioni più evidenti, secondo i commercialisti, è proprio dovuta al fatto che l'assenza della possibilità di raggiungere accordi transattivi con i creditori pubblici qualificati, al pari degli istituti di regolazione della crisi quali il concordato e l'accordo di ristrutturazione, nonché lo scarso appeal delle misure protettive disciplinate nell'art. 25-bis del Codice della crisi rappresentassero ostacoli insor-

montabili per la diffusione della composizione negoziata e la concreta applicazione da parte delle imprese italiane che hanno la maggior esposizione debitoria proprio nei confronti del fisco.

Positivo, inoltre, il giudizio dei commercialisti sulla norma che prevede che l'Agenzia delle entrate possa concedere, tra le misure premiali, un piano di rateazione fino a centoventi rate, anziché settantadue, così portando a dieci anni la dilazione.

Cosa sarà possibile con la Cnc. La Cnc è uno strumento che può essere attivato solo su base volontaria dall'imprenditore che conserva la gestione dell'impresa, pur dovendo avere le attenzioni richieste in una fase di crisi.

Non vengono interrotti i rapporti con i fornitori e se l'impresa presenta patrimonio netto negativo può chiedere la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione. Ma cosa più rilevante è che con la Cnc possono essere richieste misure protettive e il blocco dei pagamenti dei debiti pregressi così evitando di avere pignoramenti e azioni legali che inibiscono la possibilità di proseguire il business.

Ora con la transazione con Agenzia delle entrate,

Inps e Inail, inserita nell'ambito delle trattative della Cnc, anche chi ha debiti fiscali e contributivi, che prima doveva pensare solo a accordi di ristrutturazione o concordato preventivo, ha la chance di guardare alla composizione negoziata come utile e duttile strumento per negoziare dilazioni molto lunghe, anche oltre i 10 anni concessi dalla rateizzazione premiale ex art. 25 bis Ccii, o addirittura chiedere la riduzione delle imposte.

Non si tratta, qui, però di uno stralcio obbligato, attraverso l'omologazione della proposta a cura del tribunale, senza il voto degli enti creditori, il cosiddetto meccanismo del cram down, ma di un accordo che richiede l'adesione delle parti, quindi un'intesa che viene agevolata dall'esperto e dal giudice ma che richiede la sottoscrizione di Ade, Inps e Inail, i quali saranno convinti che la proposta è comunque più conveniente dell'alternativa liquidazione giudiziale accertata e valutata dal giudice previ mezzi istruttori, quali per esempio una consulenza tecnica affidata a un consulente, ove il parere dell'esperto non sia già sufficientemente tecnico e confortante.

— © Riproduzione riservata — ■

I vantaggi della composizione negoziata

06901

06901

Dopo l'art. 39 del dl Pnrr

Accesso alla Cnc semplificato. La carenza dei certificati tributari e previdenziali ex art. 17, co. 3, lett. e), f) e g), Ccii, non ritarda la domanda

Rateizzazioni fiscali agevolate a 120 rate (art. 25-bis, co. 4, Ccii)

Stralcio debiti erariali e contributivi possibile. Purché in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione

Recupero dell'Iva per i creditori. Possibile emettere le note di variazione Iva ex art. 26, co. 3-bis, dpr 633/72

Già presenti prima del dl Pnrr

Blocco dei pagamenti e misure protettive sul patrimonio. Su richiesta dell'imprenditore il divieto di azioni esecutive opera dal giorno della pubblicazione dell'accettazione della nomina dell'esperto (art. 18 Ccii). Il tribunale deve confermare le misure protettive (art. 19 Ccii)

Nessun commissario giudiziale. L'esperto deve agevolare le trattative (art. 12) e verificare la risanabilità dell'impresa

Gestione dell'impresa: mantenuta dall'imprenditore (art. 21 Ccii) e non sono inibiti i pagamenti (art. 18 Ccii)

Mantenuta la continuità aziendale e gestita l'impresa nel rispetto della legge (art. 12 e ss Ccii)

Atti di straordinaria amministrazione possibili. Occorre segnalarli all'esperto per ottenere il parere ovvero permettere all'esperto di esprimere il dissenso (art. 21 Ccii)

Possibile cedere l'azienda richiedendo autorizzazione al tribunale alla deroga ex art. 2560 c.c. (art. 22 Ccii)

Responsabilità mitigate. Sia l'imprenditore, sia gli organi di controllo riducono i rischi. Anche nell'ipotesi di gestione con patrimonio negativo (art. 20)